

Allegato "A" all'atto n. 3851/2530 di rep.

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE DELLA FONDAZIONE

L'Ente denominato "**Fondazione Ruffini ONLUS**" (di seguito, in questo Statuto: la Fondazione) ha sede in Ivrea, Via Pavone n.5, località Monte Navale - Cascina Vesco, agisce nell'ambito della Regione Piemonte ed è Ente del Terzo Settore.

La Fondazione nasce nel 1987 per volontà di Ada Ruffini, figlia e nipote di Edoardo e Francesco Ruffini, professori universitari che rifiutarono di giurare fedeltà al fascismo.

La Fondazione risponde ai principi di cui al D. Lgs. 117 del 2017, del codice civile e della normativa vigente in materia.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. n. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del citato D. Lgs. n. 117/2017.

L'acronimo ETS dovrà essere inserito in via automatica nella denominazione (diventerà pertanto "**Fondazione Ruffini ETS**") e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Ulteriori sedi operative e secondarie possono essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione secondo le norme vigenti.

ART. 2 - SCOPO E ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è gestita secondo criteri di obiettiva economicità. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e segnatamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 328/2000 e s.m.i., interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 104/1992 e alla Legge 112/2016 e s.m.i.;
 - b) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di prodotti o alimenti di cui alla L. 19 agosto 2016 n. 166 e s.m.i, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
 - d) La Fondazione promuove e tutela i diritti umani, civili e sociali, della pari dignità, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali; inoltre promuove la cultura della legalità e della pace tra i popoli;
- ed inoltre

1. promozione di iniziative tese a tutelare e a favorire il benessere psico-fisico delle persone, con particolare riguardo alle situazioni che determinano, in qualsiasi età, disagio ed emarginazione ovvero l'handicap fisico e/o mentale, le dipendenze da sostanze, i disturbi alimentari, i comportamenti compulsivi, le problematiche familiari, infantili, adolescenziali e degli anziani in situazione di abbandono, e, in generale, tutte le tipologie di disagio a cui la Fondazione può dare risposta;

2. tutela e promozione, attraverso un approccio basato sulla centralità della persona, i diritti umani, civili e l'inclusione sociale con attenzione nei confronti delle vittime di violenze, di emarginazione, di immigrati e rifugiati;

3. progettazione, realizzazione e promozione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ed organizzazione di eventi.

Per realizzare tali finalità la Fondazione può:

- gestire direttamente o tramite soggetti terzi, nonché soggetti facenti parte dell'area del volontariato, le attività di formazione e di accoglienza;

- stimolare e sostenere iniziative di ricerca, di formazione, di sperimentazione di modelli innovativi di intervento sociale, sistemi informativi e pubblicazioni diversificate;

- progettare, realizzare in proprio o per conto terzi e promuovere e sostenere reti di relazioni sociali e reti di volontariato per la valorizzazione e lo sviluppo della cultura dell'auto-aiuto e dell'auto-mutuo-aiuto e della cittadinanza attiva.

Per gli scopi di cui sopra la Fondazione potrà assicurare collaborazione ad Enti pubblici e privati, Istituti, Associazioni, Fondazioni, Università, Organismi, Società, Cooperative e Consorzi, non aventi scopo di lucro, nonché concedere loro erogazioni, sovvenzioni, contributi economici o di altra natura; potrà erogare inoltre somme di denaro a favore di singoli soggetti disagiati.

Ai fini del raggiungimento delle finalità istituzionali, di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle ad esse strumentali di cui al successivo art. 3, la Fondazione può compiere attività mobiliari, immobiliari e finanziarie nonché gli atti e le operazioni ritenuti necessari e/o opportuni. Può altresì realizzare attività di raccolta fondi a norma dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 3 - ATTIVITA' DIVERSE

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale indisponibile indicata nell'atto costitutivo;
- dai beni mobili ed immobili e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata, che comunque siano successivamente pervenuti o pervengano alla Fondazione;
- elargizioni fatte da Enti o privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
- da ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione e che il Consiglio di Amministrazione disporrà di destinare con proprie deliberazioni a incremento del patrimonio.

ART. 5 - ENTRATE DELLA FONDAZIONE

Per realizzare i propri obiettivi la Fondazione promuove l'afflusso di entrate, sia mediante la costituzione e lo sviluppo del patrimonio, sia mediante la raccolta di fondi da Persone fisiche e giuridiche e da Associazioni, Enti e Istituzioni in genere.

Può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, con sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione ed erogazione di beni e servizi di modico valore, impegnando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi:

- a) con le rendite e proventi derivanti da patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, anche ricavi da attività di interesse generale e diversificato, ai sensi dell'art.5 e 6 del D.L.117/2017;
- b) con le somme ed i beni che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio dell'Ente stesso;
- c) con le somme ricavate da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio che vengano destinate con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione ad uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- d) con le somme derivanti da attività istituzionali svolte, a qualsiasi titolo, per le Amministrazioni pubbliche.

La Fondazione ha l'obbligo di impegnare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 6 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

La Fondazione, in conformità di quanto disposto dall'art. 8 del D. Lgs. 117/2017, esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,

proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle secondarie e strumentali.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dalla Fondazione a lavoratori, collaboratori o amministratori; a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte o previste per legge.

Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi non proporzionali all'attività svolta e alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o superiori a quelli previsti in Enti che operano in settori analoghi;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori al 40% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi per le stesse cariche;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che siano superiori al valore normale;
- la cessione di beni o le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelli di mercato a componenti dell'Organo amministrativo e di controllo e a coloro che per qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne facciano parte, ai Soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado, nonché alle Società da questi direttamente o indirettamente controllate.

ART. 7 - REQUISITI PER RIVESTIRE CARICHE SOCIALI

Tutti coloro che assumono cariche sociali devono avere i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- quanto all'onorabilità, possono assumere cariche sociali persone che non siano in stato di interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi e/ pubblici, che non si trovino in genere nelle situazioni di cui all'art. 2382 c.c. e che non siano soggette a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria o che abbiano posto in essere condotte penalmente rilevanti;
- quanto alla professionalità, possono assumere cariche sociali persone che abbiano maturato, anche nel mondo del no-profit, esperienze nei seguenti ambiti: accoglienza, formazione e innovazione sociale, gestionale-manageriale, economico-finanziario, socio-sanitario, legale e reperimento di fondi;
- quanto all'indipendenza, possono assumere cariche sociali persone che non abbiano funzione di amministrazione, direzione, controllo in Società o Imprese con finalità lucrativa, operanti negli stessi settori di attività della Fondazione.

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta ed amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di cinque fino a un

massimo di sette componenti, tra cui un Presidente ed un Vice Presidente.

La durata del mandato è di tre anni e scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica.

I Consiglieri possono essere nominati per un massimo di tre mandati, compreso il primo.

I Consiglieri vengono eletti dal Consiglio di Amministrazione uscente con voto a maggioranza assoluta dei componenti del medesimo.

Le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione devono essere rese con dichiarazione scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione, senza obbligo di motivazione.

In caso di dimissioni, revoca o morte di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione lo sostituisce, senza indugio, mediante cooptazione con voto a maggioranza assoluta dei Consiglieri superstiti.

Ogni carica è gratuita. I Consiglieri hanno tuttavia diritto al rimborso per le spese sostenute per l'espletamento della carica.

Con deliberazione a maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione, senza tenere conto del voto del Consigliere interessato, sarà decisa la decadenza e conseguentemente la revoca del Consigliere di amministrazione nei seguenti casi:

- comportamento contrario alle norme dello Statuto e del regolamento della Fondazione;
- comportamento contrario alle norme ed ai principi del Codice del Terzo Settore e della normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore;
- sopravvenuto ed accertato conflitto di interesse permanente;
- sopravvenuto impedimento psico-fisico;
- mancata partecipazione non giustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione;
- in generale, comportamenti contrari all'etica e alla morale o venir meno dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

ART. 9 - PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente sono eletti a maggioranza dei voti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti per un periodo di tre anni, e fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del proprio mandato, e sono rieleggibili per la carica.

In caso di cessazione per qualunque causa delle cariche suddette, il Consiglio provvederà alla nomina relativa deliberando a maggioranza secondo le regole dell'art. 11, comma I, del presente Statuto.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti attinenti alla gestione ordinaria di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Il Vice Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in caso di assenza o impedimento ad esercitare la carica per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione.

La carica è gratuita. Tuttavia Presidente e Vicepresidente hanno diritto al rimborso per le spese sostenute per l'espletamento della carica.

ART. 10 - COMPITI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

- a) su iniziativa del Presidente ed almeno due volte l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti in carica.

La convocazione è fatta, almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo lettera o posta elettronica o tramite altro mezzo di comunicazione digitale, e deve contenere la data, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta, almeno due giorni prima della data prevista per la riunione, tramite qualsiasi mezzo quale ad esempio e-mail o pec o fax o telegramma. In ogni caso qualunque convocazione deve essere fatta in modo che possa essere provata la ricezione da parte dei destinatari.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, che possono essere registrate (sia audio che video), si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario della seduta.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, ma senza pregiudizio della generalità, il Consiglio di Amministrazione:

- a) determina le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- b) amministra i beni e le attività mobiliari e immobiliari;
- c) compie tutte le operazioni inerenti la gestione del conto economico;
- d) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di ogni esercizio, nonché il bilancio sociale ove previsto a norma dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017;
- e) determina il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione nei limiti stabiliti dal presente statuto;
- f) nomina l'Organismo di Controllo e, nel suo seno se collegiale, il Presidente, nonché l'Organo di Revisione Legale nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017;
- g) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- h) controlla l'impiego dei contributi concessi a terzi;
- i) delibera le modifiche dello Statuto che in ogni caso devono essere coerenti con la migliore realizzazione dello scopo;
- j) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dall'art. 20 e alla nomina di uno o più liquidatori;
- k) nomina eventualmente il Presidente Onorario;
- l) può conferire specifici incarichi esecutivi ad uno o più dei suoi componenti, o a terzi, e può deliberare la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti;
- m) può approvare regolamenti di funzionamento delle strutture e degli uffici della Fondazione.

In relazione ad esigenze specifiche, il Consiglio può nominare, anche all'infuori dei suoi Componenti, e revocare, un Comitato tecnico scientifico, determinandone i compiti, il funzionamento e la durata.

ART. 11 - RIUNIONI E QUORUM DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti ed adotta validamente le sue deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti.

E' fatto salvo quanto stabilito nel quarto e sesto comma dell' art. 8 del presente Statuto.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della Fondazione o del Vice Presidente che lo sostituisca nella presidenza della riunione ai sensi dello Statuto.

Le modifiche statutarie dovranno essere approvate con il voto favorevole dei 2/3 dei Componenti del Consiglio di Amministrazione.

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio, nei casi previsti dall'art. 20 del presente Statuto, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti.

ART. 12 - PRESIDENTE ONORARIO

La carica di Presidente Onorario potrà essere attribuita op-

pure restare vacante ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Onorario, nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei presenti, quale garante della serietà, dell'onorabilità e del prestigio della Fondazione, ha funzione di mera diffusione del nome e degli scopi della Fondazione, senza alcun potere rappresentativo né delega di compiti istituzionali riservati agli altri Organi della Fondazione.

Il Presidente Onorario potrà essere scelto anche tra soggetti non facenti parte del Consiglio di Amministrazione e tra personalità di spicco della società civile di comprovate qualità morali e professionali.

Il Presidente Onorario ha diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo, ma con potere di esprimere parere consultivo sui temi posti all'ordine del giorno.

ART. 13 -SEGRETARIO GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario generale, ne determina la durata dell'incarico, in seguito alla quale può essere riconfermato, ed il compenso.

Il Segretario Generale non è un organo della Fondazione ma un dipendente o un libero consulente della medesima.

Il Segretario generale collabora con il Presidente ed il Vice Presidente all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; dirige e coordina gli uffici della Fondazione;

compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione.

ART.14 - ORGANO DI CONTROLLO

Il Consiglio d'Amministrazione nomina, a norma dell'art. 30 del CTS, un Organo di Controllo, che può essere monocratico o costituito da tre componenti, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di cui al D.Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e su decisione del Consiglio di Amministrazione, la revisione legale dei conti;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8 del CTS;
- attestare, con la nota integrativa, che il bilancio sociale

- ove sia da predisporre - sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017;
- procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, di poter chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);
- redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sulla Fondazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci, nonchè ogni altro compito allo stesso riservato dalla Legge o dallo Statuto.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del loro mandato.

Eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti all'organo di controllo devono essere pubblicati secondo la norma di legge.

ART. 15 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La Fondazione, nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, ovvero qualora il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno, nomina un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo a norma del precedente articolo.

I membri dell'Organo di Revisione Legale dei Conti durano in carica tre esercizi e fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del loro mandato.

Eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti all'organo della revisione devono essere pubblicati secondo la norma di legge.

ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017, secondo la modulistica definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione, e deve depositarlo presso il RUNTS.

Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

ART. 17 - VOLONTARIATO

La Fondazione può utilizzare le prestazioni di volontari per lo svolgimento della propria attività. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da

eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dalla Fondazione le spese vive, effettivamente sostenute per l'attività prestata e debitamente documentate ed entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Le spese sostenute dal volontario possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Ogni forma di rapporto economico con la Fondazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

La Fondazione è tenuta ad iscrivere i propri volontari in un apposito registro e ha l'obbligo di assicurarli ai sensi degli artt. 17 e 18 del CTS.

ART. 18 - LAVORATORI

I lavoratori del Terzo settore, secondo quanto stabilito dal D.L.117/2017, hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.L. 15 giugno 2015 n. 8. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione lorda annua.

La Fondazione darà conto del rispetto di tale parametro nella relazione di missione o, se richiesto dalla legge, nel bilancio sociale.

Eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai dirigenti devono essere pubblicati secondo la norma di legge.

ART.19 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 D.LGS. 117/2017, la fondazione dovrà tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico,
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo,
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali.

Tali libri sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono e potranno essere visionati dai Consiglieri e dagli aventi diritto.

ART. 20 - DURATA - SCIOGLIMENTO

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata. Qualora fosse impossibile perseguire lo scopo della Fondazione, o esso divenisse di scarsa utilità, ovvero qualora il patrimonio diventasse insufficiente, con deliberazione unanime di tutti i Consiglieri verrà decretato lo scioglimento della Fondazione ai sensi dell'art. 27 del c.c. e verranno nominati uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed il compenso.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, da

qualsiasi causa determinati, esperita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore che perseguono fini analoghi a quelli della Fondazione o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

L'Ente sarà scelto in sede di deliberazione di scioglimento da parte del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 CTS e tra gli Enti del Terzo Settore del territorio in cui opera la Fondazione.

ART. 21 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto nel presente Statuto vale quanto stabilito dalle leggi dello Stato ed in particolare dal D. Lgs. n. 117/2017.

Tutti gli adempimenti, le regole di funzionamento e in generale ogni previsione di cui al presente Statuto collegata all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultino essere incompatibili con l'attuale disciplina, troveranno applicazione a decorrere dall'iscrizione nel Registro medesimo.

L'Acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti nella corrispondenza e delle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In originale firmati:

Roberto RICCI

Maria Cristina DE CESARE Notaio